

C.C. n. 15 del 23.07.2009: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. n. 31 del 24.03.2000, recante disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Preso atto che la succitata legge ha come finalità:

- a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi ed al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti;
- b) la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
- c) il miglioramento dell'ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- d) La riduzione dei fenomeni di abbagliamento ed affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;
- e) La tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso;
- f) Il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali ed architettonici.

Richiamato l'art. 3 della succitata Legge Regionale n. 31/2000, ai sensi del quale gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione od in rifacimento dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell'ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato elettronico Italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso.

Atteso che le Province definiscono le apposite linee guida per l'applicazione delle Leggi Regionali ed esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione da parte dei Comuni e degli organismi sovra comunali ricadenti nel territorio regionale, nonché la sorveglianza e l'applicazione e riscossione delle sanzioni previste.

Ritenuto opportuno esercitare un controllo sull'illuminazione pubblica e privata esterna di questo Comune, per evitare uno spreco di energia, una ridotta efficienza del servizio e fenomeni di inquinamento luminoso che danneggiano la percezione del cielo notturno, nuocciono all'ambiente naturale, ostacolano l'osservazione astronomica e producono effetti di abbagliamento e di inquinamento ottico agli automobilisti, nonché altri disturbi psico-fisici per i cittadini, causati dalla luce intrusiva.

Visto il "protocollo Kyoto" in cui si chiede all'Italia di stabilizzare l'emissione di anidride carbonica ai livelli del 1990.

Viste le Leggi n. 9 del 9.1.1991 e n. 10 del 9.1.1991.

Visto l'art. 844 del CC concernente le immissioni indesiderate su proprietà altrui e l'art. 659 CP sulla normale tollerabilità e n. 674 sulle condizioni di utilizzo della proprietà.

Viso il "Regolamento comunale per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", alla cui redazione ed illustrazione ha provveduto il Consigliere Comunale ing. Matteo Capuzzi.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione da parte del Responsabile dell'area Tecnica.

Ritenuto il Regolamento meritevole di approvazione.

Con voti favorevoli n. 12, resi in forma palese dai 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "*Regolamento comunale per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico*", allegato alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che tale regolamento diventa efficace e produce effetti dal giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione.
- 3) Di dare atto che entro 120 giorni dalla data del presente atto si provvederà all'approvazione del Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica, che costituirà parte integrante del presente Regolamento.

REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Articolo 1 (Finalità)

Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del comune, da conservare e valorizzare.

Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali.

Articolo 2 (Criteri generali)

Su tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento.

Articolo 3 (Nuovi impianti)

Tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare le seguenti indicazioni:

1. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente sono:
 - a) costituiti da apparecchi per l'illuminazione, aventi un'intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
 - b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta pressione, ovvero di lampade con almeno un'efficienza di 90lm/W solo in ambiti in cui sia richiesta elevata resa cromatica (centro storico, aree pedonali e ciclopedonali, monumenti ed edifici). E' ammesso l'utilizzo di sorgenti a led nell'illuminazione funzionale (pedonale, stradale, etc..) purché nel rispetto dei requisiti di questo comma e purché la temperatura di colore non sia superiore a 3500° K in quanto la luce blu è fortemente dannosa per l'ambiente e la salute;
 - c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza con le tolleranze di misura previste dalle norme stesse, qualora esistenti, o, in assenza di norme specifiche, non superino un valore medio di 1 candela al metro quadrato o un illuminamento di 15 lux;

d) progettati per favorire impianti ad alta efficienza impiegando quindi, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione funzionale (stradali, pedonali, ciclabili, piazze, grandi aree, etc..) devono:

- utilizzare apparecchi con rendimenti superiori al 55%, intendendo come rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente/sorgenti interne allo stesso;
- utilizzare, se non asserviti a percorsi ben definiti, come parcheggi, piazze, grandi aree e parchi, apparecchi e sorgenti che garantiscono un valore del parametro di rendimento fotometrico e di efficienza energetica dell'impianto R_f inferiore o uguale a 4.5, dove R_f è inteso per 100lx come il rapporto fra potenza nominale P_n della sorgente (o sorgenti di un apparecchio) e i metri quadrati della superficie S di calcolo, secondo la normativa di settore, riferito agli illuminamenti della classe Cl di progetto ($R_f = P_n \times 100 / (S \times Cl)$).
- utilizzare, se asserviti a un percorso stradale, ciclabile e/o pedonale, fatte salve le prescrizioni di lampade con la minore potenza installata in relazione alla classificazione del territorio, apparecchi che garantiscano rapporti tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non inferiori al valore di 3.7, posizionati lungo un solo lato della carreggiata o del tracciato da illuminare. Impiegare soluzioni alternative, anche bilaterali frontali, quinconce, solo in presenza di ostacoli e/o interferenze, quali alberature o strade tortuose, o per carreggiate superiori a 10m di larghezza, verificando però che il parametro R_f , precedentemente definito, sia inferiore a 4.5 (fattore di conversione $1\text{cd/m}^2=15\text{lx}$).

e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce degli impianti in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata solamente qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa. Per i nuovi impianti d'illuminazione stradale è obbligatoria la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico.

2. E' concessa deroga per:

- a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;
- b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono rimosse entro non più di un mese dalla messa in opera e che contemporaneamente vengono spente entro le ore 01.00;
- c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
- d) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;

- e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la sicurezza;
- f) impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o similari, che contemporaneamente posseggono i seguenti requisiti:
 - in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lm,
 - ogni apparecchio emetta meno di 150 lm verso l'alto,
 - gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2250 lm verso l'alto.

I suddetti impianti sono anche in deroga al progetto illuminotecnico ma necessitano della dichiarazione di conformità di cui all'allegato B, da rilasciare all'ufficio tecnico comunale da parte di chi realizza l'opera.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere installati esclusivamente apparecchi per cui le case costruttrici, importatrici o fornitrici abbiano certificato tra le caratteristiche tecniche la loro rispondenza al presente regolamento come specificato al successivo art. 7, comma 6. lettera b). Tali apparecchi devono essere installati in modo da soddisfare ai criteri del comma 1.
4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminano dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 24.00 e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.
5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, aventi un'intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono da privilegiare apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se un impianto costituito da torri faro ha un fattore di utilizzazione, riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare, superiore al valore di 0,5. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere adottati i criteri di cui all'art. 3, comma 1 lettera a). L'accensione dell'impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. E' fatto obbligo di disporre a livello impiantistico e di impiegare due livelli luminosi differenti: uno per gli allenamenti avente una riduzione del flusso luminoso del 50% e l'altro avente il flusso luminoso nominale per le gare. E' consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici.
7. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o

immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già definito al comma 3 del presente articolo. E' altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

8. Nell'illuminazione di edifici storici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Esclusivamente nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore storico e architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi. Utilizzare se necessario dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce. Provvedere comunque allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore 24.00.
9. Nell'illuminazione stradale e di grandi aree è fatto divieto di inviare luce verso le pareti delle abitazioni in corrispondenza di finestre o aperture che si trovino a piani superiori al primo e che possano permettere l'ingresso nelle case di luce intrusiva. L'illuminamento di aree di proprietà privata, inclusi l'interno delle case e giardini, non può superare 1 lux, salvo diverso accordo con i proprietari delle stesse.
10. Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, è necessario procedere, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all'orizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90 gradi, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

Articolo 4 **(Impianti preesistenti)**

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli impianti d'illuminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati.
2. Gli impianti dotati di apparecchi la cui modifica dell'inclinazione, compatibilmente con le eventuali norme di sicurezza, permetta di rientrare nei criteri di cui all'art.3, devono essere adattati entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro 1 anno dall'entrata in vigore del regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dell'illuminazione pubblica al presente regolamento, da ultimarsi inderogabilmente entro 4 anni.
4. L'adeguamento degli impianti, oltre a rispettare i dettami dell'articolo 3 del presente regolamento, deve essere tale da favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate.

Articolo 5 **(Criteri integrativi)**

1. L'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna nel territorio comunale non può superare l'1.5% del consumo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Devono essere favorite scelte di ottimizzazione degli impianti.
2. Per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore storico artistico è assolutamente vietato illuminare dal basso verso l'alto e vige l'obbligo di spegnimento entro le ore 24.00.
3. Nel caso di illuminazione di edifici e monumenti o nel caso di tipologie di impianto per cui non vi siano prescrizioni di sicurezza specifiche, la luminanza delle superfici illuminate non può superare il valore medio di 1 cd/m² o l'illuminamento non può superare il valore medio di 15 lux.
4. Le insegne dotate di luce propria (ad esempio quelle al neon) non devono inviare verso l'alto più del 10% del flusso emesso e dovranno essere spente alla chiusura dell'esercizio o al più tardi andranno spente entro e non oltre le ore 24.00. Quelle illuminate da faretti, anche se facenti parte dell'insegna stessa devono emettere 0 cd/klm a 90° e oltre, come tutti gli altri impianti di illuminazione esterna
5. Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso come il Coordinamento per la protezione del cielo notturno - CieloBuio.
6. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può concedere ai privati (su loro richiesta) contributi per l'adeguamento dell'illuminazione già esistente a quanto previsto dal presente regolamento, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 5 mila Euro.

Articolo 6 **(Titoli abilitativi edilizi)**

Questo regolamento costituisce integrazione al regolamento edilizio.

1. I regolamenti edilizi comunali in materia di illuminazione devono essere aggiornati con le indicazioni del presente regolamento e del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale;
2. I professionisti incaricati di redigere istanza di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività ai sensi del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. devono allegare alla stessa una certificazione, sottoscritta e autocertificata dallo stesso, nella quale si attesti che le opere in progetto siano conformi ai:
 - vincoli stabiliti dal presente regolamento
 - vincoli imposti dal Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale

nonché venga dimostrata la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.

3. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento e al Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale.

Articolo 7 (Applicazione)

1. Per la migliore e più razionale limitazione dell'inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita a titolo gratuito dalle Associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso come il Coordinamento per la protezione del cielo notturno - CieloBuio.
2. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta delle Associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso come il Coordinamento per la protezione del cielo notturno - CieloBuio o su richiesta delle Associazioni facenti parte dell'Unione Astrofili Italiani.
3. Il controllo dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento è demandato al Comando di Polizia Locale per quanto di sua competenza, che potrà avvalersi, per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, della consulenza degli organismi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché delle loro segnalazioni. La verifica può avvenire anche attraverso incarichi di perizie a professionisti, a enti pubblici o privati quali l'ARPA;
4. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.
5. Il Comune redigerà un Rapporto Annuale dove sono indicati i provvedimenti adottati per la riduzione dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico con le seguenti indicazioni minime:
 - gli impianti o singoli apparecchi pubblici sostituiti e/o messi a norma nonché quelli privati segnalati ai proprietari e non ancora adattati;
 - il numero e i proventi delle sanzioni applicate;
 - le scelte tecnologiche ed i conseguenti risparmi conseguiti,
6. Il comune autorizza gli impianti di illuminazione realizzati secondo i criteri di cui all'art. 3 solo se documentati con apposito progetto illuminotecnico redatto da Professionista abilitato che dimostri la rispondenza al regolamento comunale e che ne certifichi la conformità con l'allegato A del presente regolamento. Per verificare la conformità inoltre:
 - a. L'installatore rilascia la dichiarazione d'installazione conforme al progetto e al presente regolamento, di cui all'allegato B.
 - b. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono rilasciare la documentazione necessaria per verificare la conformità al presente regolamento, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio comunale. La documentazione tecnica inoltre dovrà essere corredata dalle misure fotometriche sia in formato tabellare numerico

cartaceo e informatico, tipo il formato commerciale eulmdat, corredate dalla dichiarazione sulla veridicità dei dati fotometrici firmata dal responsabile di laboratorio che li ha emessi, preferibilmente di enti terzi qualificati quali l'IMQ Performance, nonché delle raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta ai fini del rispetto della legge.

Articolo 8 (Vigilanza)

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza al rispetto del presente regolamento organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
2. Il rispetto e l'applicazione del presente regolamento sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
3. Ove il rispetto e l'applicazione del presente regolamento comportino l'esecuzione di opere od attività, il Responsabile del Servizio ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
4. Il Responsabile del Servizio notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 9 (Sanzioni)

1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito scritto del Comune di Vignole Borbera, nella sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 300 per punto luce e all'obbligo di spegnimento dell'impianto fino alla modifica/sostituzione.
2. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 300 a Euro 900 per punto luce qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati per tutta la durata della notte o abbiano semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. Nel provvedimento di determinazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio fissa un congruo termine entro il quale il titolare del provvedimento dovrà ottemperare alle prescrizioni dettate dall'atto stesso. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria.

4. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
AL REGOLAMENTO COMUNALE E ALLA L.r. 31/00 e s.m.i.
DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D'ARTE**

Il sottoscritto Con studio di progettazione
 con sede in via n° CAP
 comune Prov. tel.
 fax e-mail

Iscritto all'Ordine/Collegio: n° iscrizione

Progettista dell'impianto d'illuminazione (descrizione sommaria):

.....

.....

.....

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione n. 31/00 ed al regolamento comunale di Vignole Borbera "PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO", artt. 3, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in particolare:

- riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione corretta ed ai sensi della l.r. 31/00 e succ. integrazioni e del regolamento comunale succitato.
- rispettato le indicazioni tecniche del regolamento comunale di Vignole Borbera, della Lr 31/00 e del regolamento comunale succitato, e realizzato una relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della l.r. 31/00 medesima e del regolamento comunale succitato,
- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego e nello specifico la norma UNI 11248 o analoga (.....) e quindi di aver realizzato un progetto a "regola d'arte"
- corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:
 - Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni del regolamento comunale succitato e della L.r. 31/00 e succ. integrazioni,
 - Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-illuminamenti)
 - Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità, preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ.
 -

DECLINA

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo,
- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme al regolamento comunale di Vignole Borbera "PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO") dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta,

Data

Il progettista

.....

Il sottoscritto titolare o legale rappresentante della ditta
 operante nel settore
 con sede in via n° CAP
 comune Prov. tel.
 fax P.IVA

iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della camera C.I.A.A. di
 al n°

iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di
 al n°

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):

.....

.....

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento
 manutenzione straordinaria altro

realizzato presso: comune:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in conformità al regolamento comunale di Vignole Borbera "PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO" ed alla L.r. 31/00, tenuto conto delle condizioni di esercizio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego
- installato i componenti elettrici in conformità al DM 22.01.08 n. 37 (nuova 46/90);
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Per impianti di cui sia prevista la sola dichiarazione dell'installatore art. 3, comma 2, lettera g):

- seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità al succitato regolamento comunale;
- installato i corpi illuminanti in conformità al succitato regolamento comunale;

Allegati:

- documentazione tecnica del fornitore e relazione che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto realizzato ai vincoli di legge (obbligatoria se impianto è in deroga secondo quanto specificato all'art.3., comma 2, lettera g)
-

Per tutti gli altri impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico:

- rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità al succitato regolamento da professionista abilitato;
- Rif. Progetto Illuminotecnico

Allegati:

-

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

Il dichiarante

.....



Comune di Vignole Borbera

REGOLAMENTO COMUNALE PER RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 23.07.2009**

PUBBLICATO ALL'ALBO
REGOLAMENTO PER GG.15
CONSECUTIVI
dal 27.08.2009 al 10.09.2009

REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Articolo 1 (Finalità)

Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del comune, da conservare e valorizzare.

Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali.

Articolo 2 (Criteri generali)

Su tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento.

Articolo 3 (Nuovi impianti)

Tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare le seguenti indicazioni:

1. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente sono:
 - a) costituiti da apparecchi per l'illuminazione, aventi un'intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
 - b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta pressione, ovvero di lampade con almeno un'efficienza di 90lm/W solo in ambiti in cui sia richiesta elevata resa cromatica (centro storico, aree pedonali e ciclopedonali, monumenti ed edifici). E' ammesso l'utilizzo di sorgenti a led nell'illuminazione funzionale (pedonale, stradale, etc..) purché nel rispetto dei requisiti di questo comma e purché la temperatura di colore non sia superiore a 3500° K in quanto la luce blu è fortemente dannosa per l'ambiente e la salute;
 - c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza con le tolleranze di misura previste dalle norme stesse, qualora esistenti, o, in assenza di norme specifiche, non superino un valore medio di 1 candela al metro quadrato o un illuminamento di 15 lux;
 - d) progettati per favorire impianti ad alta efficienza impiegando quindi, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e

condizioni ottimali di interesse dei punti luce; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione funzionale (stradali, pedonali, ciclabili, piazze, grandi aree, etc..) devono:

- utilizzare apparecchi con rendimenti superiori al 55%, intendendo come rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente/sorgenti interne allo stesso;
- utilizzare, se non asserviti a percorsi ben definiti, come parcheggi, piazze, grandi aree e parchi, apparecchi e sorgenti che garantiscono un valore del parametro di rendimento fotometrico e di efficienza energetica dell'impianto R_f inferiore o uguale a 4.5, dove R_f è inteso per 100lx come il rapporto fra potenza nominale P_n della sorgente (o sorgenti di un apparecchio) e i metri quadrati della superficie S di calcolo, secondo la normativa di settore, riferito agli illuminamenti della classe C_l di progetto ($R_f = P_n \times 100 / (S \times C_l)$).
- utilizzare, se asserviti a un percorso stradale, ciclabile e/o pedonale, fatte salve le prescrizioni di lampade con la minore potenza installata in relazione alla classificazione del territorio, apparecchi che garantiscano rapporti tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non inferiori al valore di 3.7, posizionati lungo un solo lato della carreggiata o del tracciato da illuminare. Impiegare soluzioni alternative, anche bilaterali frontali, quinconce, solo in presenza di ostacoli e/o interferenze, quali alberature o strade tortuose, o per carreggiate superiori a 10m di larghezza, verificando però che il parametro R_f , precedentemente definito, sia inferiore a 4.5 (fattore di conversione $1\text{cd}/\text{m}^2=15\text{lx}$).

e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce degli impianti in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata solamente qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa. Per i nuovi impianti d'illuminazione stradale è obbligatoria la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico.

2. E' concessa deroga per:

- a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;
- b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono rimosse entro non più di un mese dalla messa in opera e che contemporaneamente vengono spente entro le ore 01.00;
- c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
- d) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la sicurezza;

- f) impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o similari, che contemporaneamente posseggono i seguenti requisiti:
- in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lm,
 - ogni apparecchio emetta meno di 150 lm verso l'alto,
 - gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2250 lm verso l'alto.

I suddetti impianti sono anche in deroga al progetto illuminotecnico ma necessitano della dichiarazione di conformità di cui all'allegato B, da rilasciare all'ufficio tecnico comunale da parte di chi realizza l'opera.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere installati esclusivamente apparecchi per cui le case costruttrici, importatrici o fornitrici abbiano certificato tra le caratteristiche tecniche la loro rispondenza al presente regolamento come specificato al successivo art. 7, comma 6. lettera b). Tali apparecchi devono essere installati in modo da soddisfare ai criteri del comma 1.
4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminano dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 24.00 e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.
5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, aventi un'intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono da privilegiare apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se un impianto costituito da torri faro ha un fattore di utilizzazione, riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare, superiore al valore di 0,5. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere adottati i criteri di cui all'art. 3, comma 1 lettera a). L'accensione dell'impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. E' fatto obbligo di disporre a livello impiantistico e di impiegare due livelli luminosi differenti: uno per gli allenamenti avente una riduzione del flusso luminoso del 50% e l'altro avente il flusso luminoso nominale per le gare. E' consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici.
7. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già definito al comma 3 del presente articolo. E' altresì

vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

8. Nell'illuminazione di edifici storici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Esclusivamente nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore storico e architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi. Utilizzare se necessario dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce. Provvedere comunque allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore 24.00.
9. Nell'illuminazione stradale e di grandi aree è fatto divieto di inviare luce verso le pareti delle abitazioni in corrispondenza di finestre o aperture che si trovino a piani superiori al primo e che possano permettere l'ingresso nelle case di luce intrusiva. L'illuminamento di aree di proprietà privata, inclusi l'interno delle case e giardini, non può superare 1 lux, salvo diverso accordo con i proprietari delle stesse.
10. Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, è necessario procedere, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all'orizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90 gradi, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

Articolo 4 (Impianti preesistenti)

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli impianti d'illuminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati.
2. Gli impianti dotati di apparecchi la cui modifica dell'inclinazione, compatibilmente con le eventuali norme di sicurezza, permetta di rientrare nei criteri di cui all'art.3, devono essere adattati entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro 1 anno dall'entrata in vigore del regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dell'illuminazione pubblica al presente regolamento, da ultimarsi inderogabilmente entro 4 anni.
4. L'adeguamento degli impianti, oltre a rispettare i dettami dell'articolo 3 del presente regolamento, deve essere tale da favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate.

Articolo 5 **(Criteri integrativi)**

1. L'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna nel territorio comunale non può superare l'1.5% del consumo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Devono essere favorite scelte di ottimizzazione degli impianti.
2. Per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore storico artistico è assolutamente vietato illuminare dal basso verso l'alto e vige l'obbligo di spegnimento entro le ore 24.00.
3. Nel caso di illuminazione di edifici e monumenti o nel caso di tipologie di impianto per cui non vi siano prescrizioni di sicurezza specifiche, la luminanza delle superfici illuminate non può superare il valore medio di 1 cd/m² o l'illuminamento non può superare il valore medio di 15 lux.
4. Le insegne dotate di luce propria (ad esempio quelle al neon) non devono inviare verso l'alto più del 10% del flusso emesso e dovranno essere spente alla chiusura dell'esercizio o al più tardi andranno spente entro e non oltre le ore 24.00. Quelle illuminate da faretti, anche se facenti parte dell'insegna stessa devono emettere 0 cd/klm a 90° e oltre, come tutti gli altri impianti di illuminazione esterna
5. Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso come il Coordinamento per la protezione del cielo notturno - CieloBuio.
6. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può concedere ai privati (su loro richiesta) contributi per l'adeguamento dell'illuminazione già esistente a quanto previsto dal presente regolamento, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 5 mila Euro.

Articolo 6 **(Titoli abilitativi edilizi)**

Questo regolamento costituisce integrazione al regolamento edilizio.

1. I regolamenti edilizi comunali in materia di illuminazione devono essere aggiornati con le indicazioni del presente regolamento e del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale;
2. I professionisti incaricati di redigere istanza di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività ai sensi del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. devono allegare alla stessa una certificazione, sottoscritta e autocertificata dallo stesso, nella quale si attesti che le opere in progetto siano conformi ai:
 - vincoli stabiliti dal presente regolamento
 - vincoli imposti dal Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunalenonché venga dimostrata la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.

3. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento e al Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale.

Articolo 7 **(Applicazione)**

1. Per la migliore e più razionale limitazione dell'inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita a titolo gratuito dalle Associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso come il Coordinamento per la protezione del cielo notturno - CieloBuio.

2. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta delle Associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso come il Coordinamento per la protezione del cielo notturno - CieloBuio o su richiesta delle Associazioni facenti parte dell'Unione Astrofili Italiani.

3. Il controllo dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento è demandato al Comando di Polizia Locale per quanto di sua competenza, che potrà avvalersi, per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, della consulenza degli organismi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché delle loro segnalazioni. La verifica può avvenire anche attraverso incarichi di perizie a professionisti, a enti pubblici o privati quali l'ARPA;

4. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

5. Il Comune redigerà un Rapporto Annuale dove sono indicati i provvedimenti adottati per la riduzione dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico con le seguenti indicazioni minime:

- gli impianti o singoli apparecchi pubblici sostituiti e/o messi a norma nonché quelli privati segnalati ai proprietari e non ancora adattati;
- il numero e i proventi delle sanzioni applicate;
- le scelte tecnologiche ed i conseguenti risparmi conseguiti,

6. Il comune autorizza gli impianti di illuminazione realizzati secondo i criteri di cui all'art. 3 solo se documentati con apposito progetto illuminotecnico redatto da Professionista abilitato che dimostri la rispondenza al regolamento comunale e che ne certifichi la conformità con l'allegato A del presente regolamento. Per verificare la conformità inoltre:

- a. L'installatore rilascia la dichiarazione d'installazione conforme al progetto e al presente regolamento, di cui all'allegato B.
- b. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono rilasciare la documentazione necessaria per verificare la conformità al presente regolamento, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio comunale. La documentazione tecnica inoltre dovrà essere corredata dalle misure fotometriche sia in formato tabellare numerico cartaceo e informatico, tipo il formato commerciale eulumdat, corredate dalla dichiarazione sulla veridicità dei dati fotometrici firmata dal responsabile di laboratorio che li ha emessi,

preferibilmente di enti terzi qualificati quali l'IMQ Performance, nonché delle raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta ai fini del rispetto della legge.

Articolo 8 (Vigilanza)

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza al rispetto del presente regolamento organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
2. Il rispetto e l'applicazione del presente regolamento sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
3. Ove il rispetto e l'applicazione del presente regolamento comportino l'esecuzione di opere od attività, il Responsabile del Servizio ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
4. Il Responsabile del Servizio notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 9 (Sanzioni)

1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito scritto del Comune di Vignole Borbera, nella sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 300 per punto luce e all'obbligo di spegnimento dell'impianto fino alla modifica/sostituzione.
2. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 300 a Euro 900 per punto luce qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati per tutta la durata della notte o abbiano semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. Nel provvedimento di determinazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio fissa un congruo termine entro il quale il titolare del provvedimento dovrà ottemperare alle prescrizioni dettate dall'atto stesso. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria.
4. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
AL REGOLAMENTO COMUNALE E ALLA L.r. 31/00 e s.m.i.
DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D'ARTE**

Il sottoscritto Con studio di progettazione
 con sede in via n° CAP
 comune Prov. tel.
 fax e-mail

Iscritto all'Ordine/Collegio: n° iscrizione

Progettista dell'impianto d'illuminazione (descrizione sommaria):

.....

.....

.....

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione n. 31/00 ed al regolamento comunale di Vignole Borbera "PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO", artt. 3, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in particolare:

- riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione corretta ed ai sensi della l.r. 31/00 e succ. integrazioni e del regolamento comunale succitato.
- rispettato le indicazioni tecniche del regolamento comunale di Vignole Borbera, della Lr 31/00 e del regolamento comunale succitato, e realizzato una relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della l.r. 31/00 medesima e del regolamento comunale succitato,
- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego e nello specifico la norma UNI 11248 o analoga (.....) e quindi di aver realizzato un progetto a "regola d'arte"
- corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:
 - Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni del regolamento comunale succitato e della L.r. 31/00 e succ. integrazioni,
 - Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-illuminamenti)
 - Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità, preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ.
 -

DECLINA

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo,
- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme al regolamento comunale di Vignole Borbera "PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO") dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta,

Data

Il progettista

.....

Il sottoscritto titolare o legale rappresentante della ditta
 operante nel settore
 con sede in via n° CAP
 comune Prov. tel.
 fax P.IVA

iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della camera C.I.A.A. di
 al n°

iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di
 al n°

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):

.....

.....

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento
 manutenzione straordinaria altro

realizzato presso: comune:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in conformità al regolamento comunale di Vignole Borbera "PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO" ed alla L.r. 31/00, tenuto conto delle condizioni di esercizio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego
- installato i componenti elettrici in conformità al DM 22.01.08 n. 37 (nuova 46/90);
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Per impianti di cui sia prevista la sola dichiarazione dell'installatore art. 3, comma 2, lettera g):

- seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità al succitato regolamento comunale;
- installato i corpi illuminanti in conformità al succitato regolamento comunale;

Allegati:

- documentazione tecnica del fornitore e relazione che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto realizzato ai vincoli di legge (obbligatoria se impianto è in deroga secondo quanto specificato all'art.3., comma 2, lettera g)
-

Per tutti gli altri impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico:

- rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità al succitato regolamento da professionista abilitato;
- Rif. Progetto Illuminotecnico

Allegati:

-

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

Il dichiarante

.....